

DELIBERAZIONE N° X / 1079

Seduta del 12/12/2013

ALBERTO CAVALLI

Presidente ROBERTO MARONI

Assessori regionali MARIO MANTOVANI Vice Presidente

VALENTINA APREA MAURIZIO DEL TENNO
VIVIANA BECCALOSSI GIOVANNI FAVA
SIMONA BORDONALI MASSIMO GARAVAGLIA

PAOLA BULBARELLI MARIO MELAZZINI
MARIA CRISTINA CANTU' ANTONIO ROSSI
CRISTINA CAPPELLINI CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Valentina Aprea di concerto con l'Assessore Maria Cristina Cantù

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI INTESA TERRITORIALE TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA RELATIVA AI CRITERI PER L'OFFERTA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO DESTINATO AI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI DENOMINATA "SEZIONI PRIMAVERA" PER LE ANNUALITA' 2013/2014 E 2014/2015 (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CANTU')

Il Dirigente Claudia Moneta

I Direttori Generali Giovanni Bocchieri Giovanni Daverio

L'atto si compone di 9 pagine

di cui 5 pagine di allegati

parte integrante



VISTI:

- l'art. 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio- educativi, al quale concorrono gli asili nido";
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" che ha delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia, che prevede quali principi qualificanti, lo sviluppo dell'eccellenza, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati e valorizzando gli enti territoriali e le autonomie locali, nonché l'autonomia delle istituzioni scolastiche ed educative;
- il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89, concernente "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, ed in particolare l'articolo 2, comma 3;

RICHIAMATO l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata in data 1 agosto 2013, con il quale, a seguito delle positive esperienze già avviate nelle precedenti annualità in numerose realtà territoriali, è stata data attuazione per il biennio 2013/2015 al predetto art. 1, comma 630, della L. 296/2006 per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni denominata "Sezioni Primavera", attraverso strutture educative di scuole dell'infanzia o di asili nido, volta a fornire una concreta risposta alle famiglie per i servizi della prima infanzia e a contribuire, altresì, alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni ed alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza all'indefettibile principio della continuità educativa;

ATTESO che il citato accordo prevede che le Regioni provvedono alla programmazione delle "Sezioni Primavera" sul territorio sulla base di specifiche intese con gli Uffici Scolastici regionali, sentite le ANCI regionali che stabiliscono le modalità di gestione amministrativa e finanziaria sulla base dei seguenti criteri:

 ammissione in via prioritaria delle sezioni primavera già funzionanti e finanziate con il contributo pubblico per le quali permangano, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione;



- definizione dell'entità dei contributi da assegnare alle sezioni primavera per fasce definite, tenendo conto del numero di bambini iscritti e della durata del servizio;
- riconoscimento dei comuni quali soggetti regolatori dell'offerta educativa a livello territoriale:

RILEVATA l'opportunità di valorizzare la positiva esperienza delle sezioni primavera nel territorio lombardo condotte nei precedenti anni scolastici prevedendo per il biennio 2013/2015, la prosecuzione della sperimentazione ed il potenziamento in forma diffusa sul territorio dei servizi educativi integrati destinati ai bambini di età compresa tra i due e i tre anni:

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di intesa territoriale tra Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia relativa ai criteri per l'offerta di un servizio educativo destinato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi - denominata "Sezioni Primavera"- attraverso strutture educative di scuole dell'infanzia o di asili nido per le annualità 2013/2014 e 2014/2015, come da Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO altresì di demandare a successivi decreti dirigenziali della competente D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro la determinazione -per ciascuna annualità del contributo regionale da assegnare alle istituzioni educative per il funzionamento delle sezioni primavera nonché l'individuazione delle modalità di presentazione delle domande e di assegnazione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti che si renderanno disponibili annualmente nel bilancio regionale al cap. 401.104.8217 Finanziamento per le Sezioni Primavera;

EVIDENZIATO altresì che i contenuti dell'intesa sono stati condivisi con l'Ufficio Scolastico Regionale, sentita l'ANCI regionale;

VALUTATE e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;



DELIBERA

- di approvare lo schema di intesa territoriale tra Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia relativa ai criteri per l'offerta di un servizio educativo destinato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi denominata "Sezioni Primavera"- attraverso strutture educative di scuole dell'infanzia o di asili nido per le annualità 2013/2014 e 2014/2015, come da Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di dare mandato al Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di provvedere alla sottoscrizione dell'intesa di cui al punto 1;
- 3. di demandare a successivi decreti dirigenziali della competente D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro la determinazione -per ciascuna annualità del contributo regionale da assegnare alle istituzioni educative per il funzionamento delle sezioni primavera nonché l'individuazione delle modalità di presentazione delle domande e di assegnazione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti che si renderanno disponibili annualmente nel bilancio regionale al cap. 401.104.8217 Finanziamento per le Sezioni Primavera;
- 4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro;
- 5. di demandare alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 6. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale e all'ANCI Lombardia per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO MARCO PILLONI





BOZZA

INTESA TERRITORIALE PER L'OFFERTA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO DESTINATO AI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI DI ETA' PER LE ANNUALITÀ 2013/2014 e 2014/2015.

Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia

rappre	sentati	rispettivamente c	a

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido";

VISTA la Legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";

VISTO l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata in data 1 agosto 2013, con il quale, a seguito delle positive esperienze già avviate nelle precedenti annualità in numerose realtà territoriali, è stata data attuazione predetto art. 1, comma 630, della L. 296/2006 per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni denominata "Sezioni Primavera", attraverso strutture educative di scuole dell'infanzia o di asili nido, volta a fornire una concreta risposta alle famiglie per i servizi della prima infanzia e a contribuire, altresì, alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni ed alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza all'indefettibile principio della continuità educativa;

DATO ATTO che tale accordo ha validità biennale e che lo stesso si attua tramite intese annuali sottoscritte tra l'Ufficio Scolastico Regionale e la competente Regione nelle quali sono stabilite le modalità di gestione amministrativa e finanziaria, in coerenza con il sistema nazionale e regionale;

RILEVATA l'opportunità di valorizzare gli esiti delle esperienze delle sezioni primavera nel territorio lombardo condotte nei precedenti anni scolastici e procedere, pertanto, per le annualità 2013/2014 e 2014/2015 alla prosecuzione della sperimentazione ed al potenziamento in forma diffusa sul territorio lombardo dei servizi educativi integrati destinati ai bambini di età compresa tra i due e i tre anni;

SOTTOSCRIVONO LA PRESENTE INTESA

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi per le annualità 2013/2014 e 2014/2015.

L'offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia statali o paritarie o private in convenzione con il comune e degli asili nido comunali o gestiti da privati in convenzione, e concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia, contribuendo alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

Articolo 2 (Soggetti beneficiari e gestione del servizio)

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione definiscono l'offerta territoriale di cui al precedente articolo, includendovi le istituzioni educative in possesso:

- dei requisiti di accesso enucleati all' articolo 3 della presente intesa,
- del parere vincolante all'erogazione del servizio rilasciato dal Comune di appartenenza;
- dell'approvazione del progetto educativo da parte dell'Ufficio Scolastico regionale.

Articolo 3 (Requisiti per l'avvio delle sezioni primavera)

I gestori di scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, di asili nido comunali o gestiti da soggetti in convenzione appositamente autorizzati, richiedono il contributo per il servizio educativo delle sezioni primavera all'Ufficio Scolastico Regionale. A tal fine, in attuazione dell'articolo 1, comma 4 dell'Accordo Quadro nazionale del 1 agosto 2013, le istituzioni educative dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti:

- accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano i due anni di età in una data compresa tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Per i bambini che compiono i 24 mesi d'età tra il 1 settembre ed il 31 dicembre, l'ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età;
- idoneità al funzionamento sotto il profilo funzionale e della sicurezza, conformi alle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;
- allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e di apprendimento;
- orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso tra le 5 e le 8 ore giornaliere;
- rapporto numerico tra personale educativo e bambini non superiore a 1:10 definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- dimensione contenuta del gruppo omogeneo di età che può variare tra i 10 e i 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato. Il numero minimo di bambini è derogabile sino a n. 5 unità per istituzioni educative ubicate in comuni montani, piccole isole e piccoli comuni appartenenti a comunità carenti di strutture educative per la prima infanzia.
- allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato;

- impiego di personale educativo professionalmente idoneo, per la specifica fascia di età dei bambini, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Accordo Quadro del 1 agosto 2013;
- specificità del progetto educativo in cui sia evidenziata la continuità educativa con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini da 0 a 6 anni e anche attraverso forme di disponibilità all' aggiornamento del personale.

Il possesso dei citati requisiti è condizione essenziale per l'autorizzazione al funzionamento delle sezioni primavera per il biennio 2013/2015, per il prosieguo della loro attività e per la conseguente erogazione del contributo pubblico.

Le richieste delle istituzioni educative -che potranno afferire all'attivazione di percorsi di sezioni primavera limitatamente all'annualità 2014/15, dovranno essere accompagnate dal preventivo atto autorizzativo del Comune -quale ente "regolatore" del servizio- e dovranno essere altresì tenute agli atti a cura del legale rappresentante dell'istituzione educativa interessata.

Il Comune provvede al rilascio della citata autorizzazione sulla base della sussistenza dei requisiti elencati al precedente articolo 3 e con riferimento ai servizi educativi e di istruzione funzionanti nel proprio territorio.

Articolo 4 (Risorse pubbliche ed erogazione del contributo)

Il contributo da erogare annualmente alle singole istituzioni educative per ogni sezione primavera è commisurato, nei limiti delle disponibilità finanziarie statali e regionali, alla durata oraria del servizio ed alla quantità di bambini frequentanti, utilizzando i parametri definiti nella tabella seguente.

N. Fascia	N. bambini	N. ore di servizio	Contributo ottenibile
1	15-20 bambini	7-8 ore	contributo max ottenibile
2	15-20 bambini	5-6 ore	80% prima fascia
3	10-14 bambini	7-8 ore	70% prima fascia
4	10-14 bambini	5-6 ore	50% prima fascia
5 (comuni montani, piccole isole e piccoli comuni)	5-9 bambini	7-8 ore	40% prima fascia
6 (comuni montani, piccole isole e piccoli comuni)	5-9 bambini	5-6 ore	35% sesta fascia

Il contributo stimato per le singole tipologie di classe –suddivise in funzione del numero di bambini e della durata oraria del servizio- è calcolato sulla base della formula di seguito indicata:

Contributo prima fascia = totale finanziamento pubblico (statale e regionale)
(N1 + N 2 x 80% + N 3 x 70% + N 4 x 50% + N5 X40% + N6X 35%

Dove:

N1 = numero sezioni Fascia I

N2 = numero sezioni Fascia II

N3 = numero sezioni Fascia III

N4 = numero sezioni Fascia IV

N5 = numero sezioni Fascia V

N6= = numero sezioni Fascia VI

Il numero di sezioni finanziabili sarà stabilito nei limiti degli stanziamenti annuali statali e regionali, secondo modalità definite in raccordo tra la Regione e l'Ufficio Scolastico regionale.

Resta inteso che l'attribuzione delle risorse alle istituzioni educative sarà disposta a seguito della verifica della fascia di sezione proposta, sulla base di apposita istruttoria svolta dall'Ufficio Scolastico regionale -tramite un apposito sistema informativo- e successiva validazione da parte del Tavolo Tecnico di valutazione e confronto di cui all'articolo 6 della presente intesa.

Tali contributi saranno erogati alle istituzioni educative dall'Ufficio Scolastico Regionale e da Regione Lombardia secondo modalità operative dalle stesse definite.

Articolo 5 (Contributo delle famiglie)

La contribuzione richiesta alle famiglie che usufruiscono del servizio educativo devono essere contenute in una fascia parametrica che si colloca tra le rette per la frequenza delle scuole dell'infanzia e quelle richieste per i nidi dell'infanzia, avuto riguardo alle particolari esigenze della fascia di età dei bambini (alimentazione, cura, riposo, pulizia dei locali, ecc).

Le rette sono introitate, di norma, dai soggetti gestori e/o dai comuni che forniscono i servizi di supporto e sono rapportate per tutte le tipologie di istituzioni educative all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La contribuzione delle famiglie è comprensiva dell'eventuale quota per i pasti.

In considerazione di particolari condizioni socio-economiche della famiglia, il soggetto gestore del servizio può disporre l'esonero totale o parziale della contribuzione.

Articolo 6 (Soggetti ammissibili)

La valutazione del possesso dei requisiti per il funzionamento dell'istituzione educativa nel periodo 2013/2015 e per l'accesso al contributo pubblico è svolta da un apposito nucleo di valutazione composto da esperti nominati dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Sulla base delle risultanze del nucleo di valutazione, il Tavolo Tecnico regionale di valutazione e confronto di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) dell'Accordo Quadro del 1 agosto 2013, composto dai rappresentanti della Regione, dell'Ufficio Scolastico regionale e da ANCI Lombardia. approva l'elenco delle sezioni educative ammesse all'erogazione del servizio per le annualità 2013/2014 e 2014/2015 e la relativa quota di contributo pubblico alle stesse spettante per ciascuna annualità.

Articolo 7 (Controlli e monitoraggio)

L'Ufficio Scolastico Regionale – tramite il proprio servizio ispettivo - provvede con verifiche a campione delle istituzioni educative, al controllo del funzionamento delle sezioni autorizzate ed al rispetto dei relativi progetti educativi.

L'Ufficio Scolastico regionale si impegna altresì ad assicurare il monitoraggio delle attività realizzate in termini quali-quantitativi entro il 31 dicembre di ciascuna annualità, secondo modalità da concordarsi con le Direzioni Generali regionali "Istruzione, Formazione e Lavoro" e "Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato".

A copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento dell'attività di controllo nonché per l'aggiornamento e lo sviluppo del sistema informativo di cui all'art.4, è riconosciuta all'Ufficio Scolastico Regionale una quota del contributo pubblico statale -assegnata allo stesso dal MIUR- che sarà definita nell'importo dal Tavolo Tecnico di valutazione e confronto di cui all'articolo 6.

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia	Per Regione Lombardia